

internazionale della Comunità impone di garantire una stretta collaborazione tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie

tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti.

PARERE 2/91 DELLA CORTE 19 marzo 1993

Il 21 agosto 1991 è stata presentata alla Corte di giustizia una domanda di parere formulata dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del Trattato CEE, il quale recita:

«Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236».

I — Oggetto della domanda di parere

Con la suddetta domanda la Commissione ha richiesto il parere della Corte in ordine alla compatibilità con le disposizioni del Trattato della convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in prosieguo: l'«OIL») in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro (in prosieguo: la «convenzione n. 170») e, più in particolare, in ordine alla

competenza della Comunità a concludere la predetta convenzione nonché alle conseguenze che ne derivano per gli Stati membri.

La convenzione n. 170 è stata adottata il 25 giugno 1990 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL nel corso della sua 77^a sessione.

II — Procedimento

In conformità dell'art. 107, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la domanda di parere è stata notificata al Consiglio ed agli Stati membri. Osservazioni scritte sono state depositate dalla Commissione e dal Consiglio, nonché dai governi del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito.

Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1992 la Commissione ha

risposto ad un quesito scritto rivoltole dalla Corte. La Commissione, il Consiglio, i governi summenzionati nonché il governo belga sono stati sentiti nel corso della pubblica udienza tenutasi presso la sede della Corte il 30 giugno 1992.

Conformemente all'art. 108, n. 2, del regolamento di procedura, gli avvocati generali sono stati sentiti dalla Corte riunita in camera di consiglio il 23 ottobre 1992.

III — L'OIL

L'OIL è stata fondata nel 1919 allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e di promuovere la giustizia sociale. Possono divenire membri di quest'organizzazione gli Stati membri delle Nazioni Unite, nell'ambito delle quali l'organizzazione medesima costituisce un'istituzione specializzata, come pure altri Stati ammessi alle condizioni previste dalla sua costituzione. Organi dell'OIL sono la Conferenza generale dei rappresentanti dei membri (in prosieguo: la «Conferenza»), il Consiglio di amministrazione e l'Ufficio internazionale del lavoro (in prosieguo: l'«UIL»). La Conferenza, organo supremo dell'OIL, ha come principale compito quello di adottare delle proposte sotto forma di convenzioni internazionali o di raccomandazioni e il suo funzionamento si fonda su una struttura tripartita: ciascun membro dispone

al suo interno di quattro rappresentanti, due dei quali sono delegati governativi e gli altri due rappresentano rispettivamente i datori di lavoro e i lavoratori dello Stato interessato. Ciascun delegato ha diritto di esprimere un voto individuale su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza (art. 4, n. 1, della Costituzione dell'OIL).

L'adozione delle convenzioni e delle raccomandazioni avviene secondo un procedimento le cui fasi sono in sostanza le seguenti: allorché il Consiglio d'amministrazione dell'OIL decide di inserire nell'ordine del giorno della Conferenza l'elaborazione di norme in un determinato settore, l'UIL predispone un rapporto sulla scorta delle risposte fornite dai membri al questionario che

esso ha loro inviato. Tale rapporto viene discusso in prima lettura nel corso della sessione annuale della Conferenza e, nel caso in cui sia decisa l'adozione di una convenzione o di una raccomandazione, l'UIL prepara a tal fine il testo sottoposto ai governi affinché formulino osservazioni. Per l'adozione di una convenzione o raccomandazione è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti (art. 19, n. 2, della Costituzione dell'OIL) e solo i membri sono ammessi a ratificare una convenzione [n. 5, lett. d), del medesimo articolo].

I membri devono trasmettere l'atto adottato (convenzione o raccomandazione) all'autorità nazionale competente ai fini della sua attuazione e devono segnalare al direttore generale dell'UIL l'autorità o le autorità considerate competenti al riguardo nonché le decisioni da queste adottate [art. 19, nn. 5, lett. b) e c), e 6, lett. b) e c), della Costituzione dell'OIL].

È opportuno osservare che, conformemente alle disposizioni del regolamento della Conferenza e della convenzione n. 144 dell'OIL sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata dalla Conferenza il 2 giugno 1976, le parti sociali devono essere consultate allo scopo segnatamente di esprimere

il loro parere sulle risposte dei governi ai questionari loro rivolti [art. 39, n. 1, del regolamento della Conferenza e art. 5, n. 1, lett. a), della convenzione n. 144], sulle osservazioni dei governi in merito ai progetti di norme che devono essere discusse in seno alla Conferenza (art. 39, n. 6, del regolamento della Conferenza) nonché sulle proposte presentate alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 19, summenzionato [art. 5, n. 1, lett. b), della convenzione n. 144].

Va poi rilevato che la Costituzione dell'OIL contempla una procedura di sorveglianza sulle modalità con le quali gli Stati membri danno esecuzione alle convenzioni alle quali hanno aderito, procedura alla quale partecipano le parti sociali (artt. 22-34 della Costituzione dell'OIL).

Infine, si deve segnalare che ai sensi dell'art. 19, n. 8, della Costituzione dell'OIL «l'adozione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della Conferenza ovvero la ratifica di una convenzione da parte di un membro deve in ogni caso ritenersi effettuata senza pregiudizio di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o convenzione che garantisca ai lavoratori interessati condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla convenzione o dalla raccomandazione».

IV — La partecipazione della Comunità ai negoziati delle convenzioni dell'OIL

La questione della partecipazione della Comunità — la quale non è membro dell'OIL, ma gode di uno statuto di osservatore

— ai negoziati delle convenzioni stipulate nell'ambito dell'OIL si è posta per la prima volta in relazione alla convenzione n. 153

sulla durata dell'orario di lavoro e sui periodi di riposo nel settore dei trasporti su strada (1977-1979), materia che formava allora oggetto del regolamento (CEE) 25 marzo 1969, n. 543, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49). Per facilitare la partecipazione della Comunità ai vari negoziati, l'UIL aveva redatto un documento da sottoporre all'attenzione della Conferenza. Le soluzioni proposte in questo documento non sono tuttavia state accolte da taluni Stati membri, per via delle reazioni delle relative parti sociali, le quali temevano di veder menomata la loro influenza nell'ambito della Conferenza.

Tale documento, redatto dal Consiglio d'amministrazione dell'UIL il 12 febbraio 1981, è stato integrato da un altro documento, recante data 31 maggio 1989. In sostanza, i due documenti in parola prevedevano, con riferimento ai negoziati, che gli Stati membri potevano autorizzare la Commissione a proporre emendamenti in loro nome collettivo, che l'autorità menzionata nell'art. 19 della Costituzione poteva essere il Consiglio e, infine, per quanto attiene alla ratifica, che quest'ultima poteva risultare da una comunicazione della Comunità in tal senso, semprché una previa notificazione da parte dei dodici Stati membri avesse confermato che quest'atto valeva come ratifica per i Dodici.

I suddetti documenti fanno inoltre menzione dell'osservanza degli impegni assunti dagli Stati membri che hanno ratificato una convenzione. A tale riguardo, viene osservato in essi che agli Stati membri soltanto può essere imputata la responsabilità per l'inosservanza di questi impegni e ciò anche nel caso in cui la violazione delle norme di una simile con-

venzione derivi da un atto della Comunità adottato a maggioranza dei voti.

Il problema della competenza della Comunità nell'ambito dell'OIL si è delineato ancora una volta in sede di elaborazione della convenzione n. 162, relativa alla sicurezza nell'impiego dell'amianto (1983-1986), settore che era disciplinato da quattro direttive comunitarie. Poiché taluni Stati, pur senza contestare la competenza comunitaria, ritenevano che la Costituzione dell'OIL non permettesse l'intervento della Comunità nella Conferenza, il Consiglio ha deciso che la Commissione e gli Stati membri facessero valere le realizzazioni comunitarie nei settori considerati, facendo riferimento alle direttive adottate a tal fine. La Commissione ha proposto un ricorso d'annullamento avverso questa decisione del Consiglio, deducendo la violazione dell'art. 228 del Trattato CEE. Tuttavia, essa ha rinunciato agli atti di causa in seguito all'adozione, da parte del Consiglio, della decisione 22 dicembre 1986, la quale a suo giudizio apportava una soluzione nel complesso soddisfacente al problema della partecipazione della Comunità ai negoziati in seno all'OIL.

Questa decisione, adottata di comune accordo con la Commissione, si è limitata a disciplinare i casi di competenza esclusiva della Comunità. Essa prescrive una piena osservanza della consultazione tripartita prevista nella convenzione n. 144 e dell'autonomia delle parti sociali, precisando che le risposte comunitarie al questionario dell'OIL sono adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, e tengono conto delle consultazioni delle parti sociali. Per la preparazione della prima lettura di un progetto di convenzione, la Commissione propone al

Consiglio di adottare una decisione che l'autorizzi a negoziare e che le impartisca direttive a tal fine. In seno alla Conferenza, la Commissione agisce in veste di portavoce della Comunità e in stretto coordinamento sul posto con gli Stati membri. I delegati degli Stati membri conservano il diritto di prendere parola nella seduta plenaria della Conferenza.

Nel luglio 1988, allorché la Commissione, in conformità della summenzionata decisione del Consiglio 22 dicembre 1986, ha richiesto agli Stati membri di rispondere al questionario dell'OIL relativo alla convenzione n. 170, vari Stati membri hanno contestato la competenza esclusiva della Comunità in materia. Di conseguenza, gli Stati membri hanno trasmesso le loro risposte all'OIL, impedendo in tal modo la formulazione di risposte comunitarie. Ritenendo che la competenza esclusiva della Comunità fosse inconfutabile, la Commissione ha sottoposto il 12 maggio 1989 una comunicazione al Consiglio domandando a quest'ultimo dei poteri per la conduzione dei negoziati relativi alla convenzione n. 170.

Il 30 novembre 1989 il Consiglio ha adottato una decisione diretta ad autorizzare la Commissione ad esprimere il punto di vista della

Comunità nell'ambito dei negoziati suddetti, tuttavia in stretto coordinamento con gli Stati membri. Questi ultimi conservavano il diritto di pronunciarsi sulle questioni rientranti nella competenza nazionale. La stessa decisione prevedeva una procedura di composizione delle controversie che fossero insorte a tale riguardo. Con questa stessa decisione il Consiglio ha accettato di riesaminare la propria decisione 22 dicembre 1986 e, se del caso e con l'accordo della Commissione, di integrarla con disposizioni riguardanti i casi di competenza mista della Comunità e degli Stati membri, nonché con disposizioni intese ad evitare difficoltà risultanti dalla Costituzione o dalla prassi istituzionale dell'OIL.

In seguito all'adozione della convenzione n. 170 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione nella quale essa segnalava che, a suo parere, gli Stati membri erano tenuti ad informare il direttore dell'UIL del fatto che le competenti autorità ai sensi dell'art. 19, n. 5, lett. c), della Costituzione dell'OIL erano nella fattispecie le istituzioni comunitarie. In quell'occasione, varie delegazioni nazionali presso il Consiglio hanno espresso il loro rifiuto di accettare la competenza esclusiva della Comunità per la stipulazione della convenzione.

V — Contenuto della convenzione

Scopo della convenzione n. 170 è la tutela dei lavoratori contro gli effetti nocivi del-

l'utilizzazione delle sostanze chimiche sul lavoro.

La convenzione n. 170 è suddivisa in sette parti.

La parte III attiene alla classificazione dei prodotti chimici e fissa delle regole in ordine al loro trasporto, all'etichettatura ed alla marcatura, all'elaborazione di schede di dati di sicurezza che devono essere forniti ai datori di lavoro nonché alle responsabilità dei fornitori in questi settori (artt. 6, 7, 8 e 9).

La parte I si prefigge la definizione dell'ambito di applicazione della convenzione. Quest'ultima si applica a tutti i settori di attività economica nei quali siano utilizzate sostanze chimiche (art. 1, n. 1). Gli Stati che hanno ratificato la convenzione sono tuttavia autorizzati ad escludere dall'applicazione della medesima o di talune sue disposizioni, alle condizioni in essa precisate, settori di attività economica, imprese o prodotti particolari. Una tale esclusione presuppone la consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati (art. 1, n. 2).

La parte IV definisce le responsabilità dei datori di lavoro per quanto concerne l'identificazione dei prodotti chimici (etichettatura, marcatura e utilizzazione delle schede di dati di sicurezza di questi prodotti), il loro trasferimento in altri contenitori o apparecchiature e l'esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose (artt. 10-12). I datori di lavoro devono adottare idonee misure intese, per un verso, a proteggere i lavoratori contro i rischi connessi all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose e, per l'altro, a ridurre al minimo quelli derivanti dallo smaltimento delle sostanze delle quali non hanno più bisogno (artt. 13 e 14). Infine, sui datori di lavoro grava l'obbligo di informare ed istruire i lavoratori circa l'utilizzazione di sostanze chimiche sul lavoro (artt. 15 e 16).

La parte II enuncia alcuni principi generali. Gli artt. 3 e 4 prescrivono ad esempio l'obbligo per i membri di consultare le summenzionate organizzazioni, rispettivamente, sui provvedimenti da adottare per rendere operanti le norme della convenzione e su quelli intesi ad elaborare, applicare e riesaminare periodicamente una politica coerente di sicurezza nell'utilizzazione delle sostanze chimiche sul lavoro. Ai sensi dell'art. 5, «L'autorità competente deve, ove ciò sia giustificato da motivi connessi alla sicurezza ed alla salute, poter vietare o limitare l'utilizzazione di talune sostanze chimiche pericolose ovvero esigere una notificazione nonché un'autorizzazione previa all'impiego di tali sostanze».

La parte V precisa i doveri dei lavoratori, consistenti nel collaborare con i datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi incombenti a questi ultimi e nel rispettare tutti i procedimenti e le prassi relativi alla sicurezza nell'utilizzazione delle sostanze chimiche sul lavoro. I lavoratori debbono altresì adottare ogni ragionevole misura al fine di eliminare o ridurre al minimo, per se stessi e per gli altri, i rischi connessi ad una simile utilizzazione (art. 17).

La parte VI riguarda i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. A questo proposito la convenzione prevede che i lavoratori debbono avere il diritto di sottrarsi al pericolo derivante dall'impiego di sostanze chimiche, qualora essi abbiano un ragionevole motivo di supporre che esista un rischio imminente e grave per la loro sicurezza o per la loro salute, ed hanno l'obbligo di segnalarlo senza indugio al loro superiore. I lavoratori debbono essere tutelati dalle conseguenze ingiustificate dell'esercizio di un tale diritto o di qualsiasi altro diritto previsto dalla convenzione. Essi devono parimenti avere la possibilità di ottenere, da un lato, informazioni in ordine all'identificazione delle sostanze chimiche utilizzate sul lavoro, alle proprietà pericolose di queste sostanze, alle misure precauzionali da adottare, all'educazione ed all'istruzione e, dall'altro, le informazioni figuranti sulle etichette e sulle marcature e, infine, sulle schede di dati di sicurezza, come

pure qualsiasi altra informazione al riguardo che debba essere conservata ai sensi della convenzione (art. 18).

La parte VII precisa le responsabilità degli Stati esportatori. Qualora in uno Stato esportatore l'utilizzazione di sostanze chimiche pericolose sia vietata, in tutto o in parte, per motivi di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro, questo Stato dovrà rendere nota tale circostanza, come pure i relativi motivi, ad ogni paese verso il quale esporta (art. 19).

Le disposizioni degli artt. 20 e seguenti della convenzione hanno natura procedurale e riguardano segnatamente la ratifica, la denuncia e la modifica della convenzione medesima.

VI — Sintesi delle osservazioni scritte presentate dalle istituzioni e dai governi degli Stati membri

A — *Sull'ammissibilità*

Il *governo tedesco* ritiene inammissibile la domanda di parere, in quanto l'art. 228, n. 1,

secondo comma, del Trattato, riguarda soltanto gli accordi la cui stipulazione sia compito della Comunità. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dal momento che la Comunità non è membro dell'OIL e che l'art. 19, n. 5, lett. d), della Costituzione

dell'OIL limita la ratifica delle convenzioni ai soli Stati membri dell'organizzazione.

che un'interpretazione estensiva dell'art. 228 induca la Corte a considerare ammissibile la domanda di parere.

A parere del suddetto governo la struttura dell'OIL, fondata su un sistema tripartito, osta, essa pure, alla stipulazione della convenzione n. 170 da parte della Comunità. Al riguardo esso sottolinea che, conformemente alla ratio della Costituzione dell'OIL ed alla convenzione n. 144, le consultazioni delle parti sociali debbono essere efficaci, in quanto scopo di queste consultazioni è quello di consentire a queste ultime di esercitare un'influenza sui vari governi nazionali. Orbene, tale influenza risulterebbe menomata, qualora la loro posizione dovesse essere comunicata alle istituzioni comunitarie per il tramite dei governi. Il governo tedesco segnala inoltre taluni problemi pratici e in particolare la circostanza che, da un lato, le risposte ai questionari vanno fornite entro brevissimi termini e, dall'altro, i rappresentanti dei governi degli Stati membri non avrebbero più possibilità di prendere in considerazione i suggerimenti delle loro parti sociali. Infine, l'influenza di queste ultime risulterebbe affievolita per il fatto che, nella conduzione dei negoziati in seno alla Conferenza, il rappresentante della Commissione non disporrebbe di una sensibilità politica analoga a quella dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, i quali sono regolarmente in contatto con le loro parti sociali.

Il governo olandese reputa del pari inammissibile la domanda di parere, in quanto la convenzione n. 170 non interviene tra la Comunità ed uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale. Esso aggiunge che la Comunità non può essere parte della convenzione n. 170, non essendo membro dell'OIL, ma ammette la possibilità

B — *Nel merito*

La Commissione ed il governo ellenico sostengono che solo la Comunità è competente per stipulare la convenzione n. 170.

Al riguardo, la Commissione richiama i punti 17 e 22 della sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, «AETS» (Racc. pag. 263) ai cui termini:

«(...) tutte le volte che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere (...) di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme».

«dall'accostamento di queste disposizioni [artt. 3, lett. e), e 5 del Trattato] emerge che, qualora vengano adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli scopi del Trattato, gli Stati membri non possono, fuori

dell'ambito delle istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne l'efficacia».

Orbene, prosegue la Commissione, le norme comuni adottate alla stregua dell'art. 118 A del Trattato rischiano di venire pregiudicate, ai sensi della suddetta giurisprudenza, dagli obblighi contratti dagli Stati membri nell'ambito delle convenzioni dell'OIL. La Commissione aggiunge che la natura di prescrizioni minime propria delle norme comunitarie in materia, così come di quelle contemplate dalle convenzioni dell'OIL, non vale ad escludere tale rischio.

Nella sua risposta al quesito rivoltole al riguardo dalla Corte, la Commissione ha osservato che il miglioramento armonico e graduale delle condizioni relative all'ambiente di lavoro per tutti i lavoratori della Comunità, di cui è menzione all'art. 118 A, era difficilmente conciliabile con degli impegni internazionali contratti dagli Stati membri. Ne conseguirebbe infatti una coesistenza, in seno alla Comunità, del diritto comunitario e di accordi parziali, suscettibile di ledere l'autonomia del legislatore comunitario.

Sul punto, la Commissione rileva che l'allineamento di talune disposizioni, fondate sull'art. 118 A, alle norme fissate nell'ambito di convenzioni dell'OIL non è sempre possibile o auspicabile, segnatamente qualora, conformemente al n. 2 di quest'articolo del Trattato, occorra evitare di imporre soverchi vincoli alle piccole e medie imprese, che l'attuazione di siffatte convenzioni potrebbe comportare.

La Commissione segnala inoltre che, in conseguenza degli impegni assunti in seno all'OIL, gli Stati membri potrebbero avere difficoltà ad adottare disposizioni più adatte alle condizioni sociali e tecnologiche esistenti nella Comunità. A tale riguardo, essa ricorda che la denuncia delle convenzioni dell'OIL è possibile solo ogni dieci anni.

Secondo la Commissione, la Comunità è unica competente a stipulare un accordo internazionale solo se la normativa comunitaria disciplini in modo sostanziale il settore sul quale verte un tale accordo. Orbene, tale ipotesi nel caso di specie ricorre, posto che il settore regolamentato dalla convenzione n. 170 è già disciplinato da varie direttive adottate non soltanto alla stregua dell'art. 118 A, ma altresì sulla base degli artt. 100 e 100 A del Trattato.

A parere della Commissione, l'obbligo di consultazione delle parti sociali, sancito dall'art. 3 della convenzione n. 170, costituisce una regola procedurale la cui osservanza può essere garantita dalla Comunità. Un organismo avente composizione tripartita, vale a dire il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (istituito dalla decisione del Consiglio 27 giugno 1974, 74/325/CEE-GU L 185, pag. 15), viene del resto sempre consultato nell'ambito della preparazione delle misure comunitarie nel settore disciplinato dalla convenzione. La Commissione reputa che le disposizioni della convenzione n. 170 che non sono oggetto di norme comunitarie abbiano carattere accessorio rispetto alla sicurezza sul lavoro.

Infine, la Commissione osserva che se la Comunità incontra delle difficoltà nell'esercizio della sua competenza esclusiva in seno all'OIL, incombe agli Stati membri di porre in essere un'azione congiunta nell'interesse e per conto della Comunità.

Il governo ellenico è anch'esso del parere che la Comunità disponga di una competenza esclusiva per stipulare la convenzione n. 170. Al riguardo, esso osserva che tutte le norme di quest'ultima vertono sulla tutela dei lavoratori, obiettivo riconducibile all'art. 118 A del Trattato CEE e che ha già dato luogo all'adozione di dodici direttive. Il suddetto governo ritiene tuttavia che la Corte debba esaminare il meccanismo generale di conclusione e ratifica delle convenzioni dell'OIL e, segnatamente, la questione se la Comunità possa elaborare, sottoscrivere, sanzionare e ratificare tali convenzioni a nome degli Stati membri.

Il Consiglio e i governi tedesco, spagnolo, danese, francese, irlandese, olandese e belga ritengono che la competenza per stipulare la convenzione n. 170 appartenga in modo parallelo alla Comunità ed agli Stati membri.

Per escludere la competenza esclusiva della Comunità nella materia i governi tedesco, spagnolo ed irlandese argomentano che i summenzionati punti della motivazione della sentenza AETS, dianzi citata, riguardano unicamente l'ipotesi in cui la Comunità agisca nell'ambito di una politica comune. Senonché, tale ipotesi non ricorre nel caso delle norme adottate alla stregua dell'art. 118 A.

La politica sociale continua a rientrare, in via principale, nelle competenze degli Stati membri.

Il governo spagnolo, per parte sua, ritiene che nel caso di specie non possa argomentarsi dalle direttive adottate ai sensi degli artt. 100 e 100 A, posto che esse attengono ad obiettivi ed a settori diversi da quelli della politica sociale.

Secondo il Consiglio e i governi danese, francese, olandese e belga, le norme adottate sul fondamento dell'art. 118 A non possono venire pregiudicate, alla luce della sentenza AETS, da una convenzione dell'OIL stipulata dagli Stati membri nel settore disciplinato da tali norme. Al riguardo, essi osservano che queste norme rappresentano delle prescrizioni minime (art. 118 A, n. 3) così come le disposizioni delle convenzioni dell'OIL (art. 19, n. 8, della Costituzione dell'OIL). Talché le norme comuni possono venire pregiudicate solo quando la Comunità decida di emanare norme meno rigorose di quella internazionale, senza attribuire agli Stati membri la facoltà di adottare norme che dispongono una maggiore tutela. Orbene, deve escludersi la ricorrenza di tale ipotesi con riguardo al settore considerato, alla luce per l'appunto del disposto letterale dell'art. 118 A, n. 3.

Il Consiglio ed i governi tedesco e danese sostengono che, ad ogni buon conto, la Comunità non dispone di alcuna competenza per assumere impegni nei settori appartenenti alla consultazione tripartita di cui agli artt. 3 e 4 della convenzione n. 170. La com-

petenza esclusiva spetta al riguardo agli Stati membri.

Altrettanto dicasi, secondo il Consiglio, con riguardo all'obbligo di attuare una politica coerente di sicurezza nell'utilizzazione di sostanze chimiche sul lavoro, prescritto dall'art. 4 della convenzione, e all'attuazione dell'art. 5, vale a dire l'attribuzione dei poteri menzionati nel medesimo articolo alle competenti autorità nazionali.

Il governo del Regno Unito osserva che le competenze della Comunità in materia di politica sociale sono diverse da quelle esercitate nel settore della politica dei trasporti, sul quale verteva la sentenza AETS, e che la natura (di prescrizioni minime) delle norme adottate in base all'art. 118 A non è idonea a giustificare una competenza esterna della Comunità. Solo l'art. 235 giustificerebbe una simile competenza in questo settore.

Il governo francese rileva infine che, in ogni caso, gli Stati membri sono unici competenti per stipulare la convenzione n. 170 sulla base della salvaguardia degli interessi propri dei paesi o territori d'oltremare, posto che il settore della convenzione esula da quello riservato al regime d'associazione previsto dal Trattato CEE.

I governi danese, spagnolo, francese, irlandese e olandese richiamano l'attenzione della

Corte sulle difficoltà frapposte dall'organizzazione e dal funzionamento dell'OIL all'esercizio, da parte della Comunità, della competenza a stipulare una convenzione nell'ambito di questa organizzazione. La loro posizione può essere così sintetizzata.

La Comunità fruisce di un semplice statuto di osservatore. Pur potendo essa partecipare alle deliberazioni, la Costituzione dell'OIL non le attribuisce un diritto di voto (art. 12, n. 2). Inoltre, come si rileva dall'art. 15, n. 5, lett. d), della stessa Costituzione, solo gli Stati membri possono ratificare una convenzione dell'OIL. Al riguardo, il governo irlandese rileva che il punto se gli Stati membri possano validamente delegare alla Comunità il potere di ratificare a loro nome una convenzione dell'OIL prospetta taluni problemi di diritto internazionale pubblico e, in particolare, quello relativo all'individuazione della responsabilità nell'ipotesi in cui gli Stati membri non tengano fede ai loro impegni.

Il funzionamento dell'OIL, fondato sulla consultazione tripartita, costituisce parimenti un ostacolo all'esercizio della competenza esclusiva della Comunità. Gli argomenti addotti sotto tale profilo coincidono in sostanza con quelli formulati dal governo tedesco in ordine all'ammissibilità della domanda.

Infine, alcuni governi fanno rilevare come il procedimento da espletare da parte della Comunità per stipulare una convenzione nell'ambito dell'OIL, definito dalle sopramenzionate decisioni del Consiglio 22 dicembre 1986 e 30 novembre 1989, presupponga, ai fini della sua applicazione, il consenso degli organi dell'OIL, il quale non è finora intervenuto.